

COMUNE DI FARA NOVARESE

PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E
BENEFICI ECONOMICO AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI.**

APPROVATO CON D.C.C. N. 13 DEL 21/05/1992

CAPO I FINALITÀ

Art.1

Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art.2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle mobilità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessarie per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle mobilità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art.3

La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.

Art.4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art.5

Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che hanno sede nel Comune.

CAPO II PROCEDERE

Art.6

1. Per ottenere le agevolazioni previste del presente regolamento, i soggetti promotori devono presentare domanda in carta legale entro il 31 maggio di ogni anno e comunque anteriormente allo svolgimento dell'iniziativa che dovrà essere realizzata nel corso dell'anno stesso.

Per le attività eccezionalmente non programmabili entro il termine suddetto, la domanda deve essere presentata in tempo utile per un adeguato esame dell'iniziativa da parte dell'Amministrazione.

2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere corredate da ogni elemento utile a valutare la conformità dell'iniziativa a quanto previsto dall'art. 2 e debbono tassativamente indicare se, per la medesima iniziativa, siano state richieste o si abbia intenzione di richiedere agevolazioni da parte di altri soggetti pubblici.

3. Alla domanda dovranno essere allegati.

- a) relazione illustrativa dell'attività proposta e sue finalità;
- b) piano finanziario delle entrate e delle spese previste;

CAPO III SETTORI D'INTERVENTO

Art.7

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti elencati in ordine alfabetico:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;
- d) Cultura e informazione;
- e) Sviluppo economico e promozione dell'occupazione;
- f) Tutela dei valori ambientali.

2. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o per i quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

- a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

CAPO IV SOGGETTI AMMESSI

Art.8

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
- d) di associazioni non riconosciute e di comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è predisposto.

CAPO V CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE

Art.9

1. Per i settori d'intervento indicati nel 1° comma dell'art. 7, il Consiglio Comunale determina nel bilancio annuale le risorse destinabili, ripartendole in appositi specifici capitoli per gli scopi individuati, per ogni settore d'intervento, dei successivi articoli del presente regolamento.

2. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

3. L'attribuzione definitiva dei contributi è deliberata dalla Giunta previo parere di legittimità del Segretario Comunale e del responsabile di Ragioneria in ordine alla copertura finanziaria.

Art.10

1. Le agevolazioni in argomento sono liquidate dalla Giunta previo accertamento della effettiva realizzazione delle iniziative finalizzate.

A tale fine il soggetto attuatore deve presentare al comune entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle attività la seguente documentazione:

- a) relazione sull'attività realizzata e sui risultati conseguiti;
- b) dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese;

2. Per gli Enti pubblici il rendiconto di cui al punto b) deve essere approvato con deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, dal competente Organo.

3. Per gli altri soggetti il rendiconto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante.

4. Ove tali organi non esistano dovrà essere prodotta idonea documentazione giustificativa delle entrate e delle spese.

5. Qualora l'iniziativa sia stata realizzata in misura ridotta o le spese siano state notevolmente inferiori a quelle preventivate, la liquidazione delle agevolazioni può essere proporzionalmente ridotta.

Art.11

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

2. Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per la assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

3. Il comune può erogare sovvenzioni a Enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.

4. Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili di sua proprietà, da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.

5. L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata una documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto.

6. Il Comune decide sulle richieste, tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale sull'attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.

7. L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.

CAPO VI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art.12

1. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela del bambino;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;
- h) ai cittadini singoli e ai nuclei famigliari appartenenti alle categorie di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 616/1977;
- i) alle persone vedove o sole con figli a carico minori di anni 15 o di anni 18 se studenti.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente per realizzare gli interventi di cui sopra;
- c) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

3. Sono esclusi dai benefici coloro che:

- a) posseggono un reddito superiore al minimo vitale;
- b) sono proprietari di beni immobili, salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare abitato dal nucleo stesso o di beni mobili registrati che non siano strumento di lavoro di valore non consistente;
- c) hanno persone tenute agli alimenti (art. 433n del codice civile modificato dall'art. 168 della legge 151/75) e che di fatto vi provvedono;
- d) sono ricoverati presso enti o case di cura o famiglie;

4. L'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civili ed in grado di provvedere, escluse di norma dalla fruizione degli interventi economici sia di carattere continuativo che straordinario. In tali casi il Sindaco ha l'obbligo di convocare tali persone ed informarle dei rispettivi obblighi di legge.

Art.13

1. L'intervento ordinario consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato la integrazione del reddito percepito, qualora questi non raggiunga il cosiddetto "minimo vitale".

2. Qualora si verifichi che il soggetto non sia in grado di gestire automaticamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita propria e dei famigliari a carico, l'assegno mensile può essere sostituito da:

- a) il pagamento diretto di fatture o bollette dei consumi dei pubblici servizi essenziali, di spese per l'acquisto di generi alimentari, canoni di locazione ecc.
- b) esonero totale o parziale del pagamento della retta posta a carico dell'utente per la fruizione dei servizi.

3. Il contributo viene concesso a tempo indeterminato sino revoca. Esso decorre dal mese successivo a quello di adozione della deliberazione che determina le risorse disponibile ed individua i soggetti o nuclei assegnatari.

Art.14

1. L'entità del minimo vitale viene determinato come segue, tenuto presente che nel caso in cui il nucleo familiare è composto da più persone, all'importo stabilito per il singolo, vengono aggiunte le seguenti quote proporzionalmente decrescenti:

- a) persona singola: importo mensile della pensione sociale vigente nel tempo;
- b) 2° membro: 60% dell'importo mensile della pensione sociale vigente nel tempo;
- c) 3° membro: 25% dell'importo mensile della pensione sociale vigente nel tempo;
- d) 4° membro: 25% dell'importo mensile della pensione sociale vigente nel tempo;
- e) 5° membro e oltre: 5% dell'importo mensile della pensione sociale vigente nel tempo.

2. A tale cifra vanno aggiunte le spese documentate per la copertura di servizi o bisogni particolari non totalmente usufruibile presso strutture pubbliche (in presenza di soggetti portatori di handicap o di stato di malattia).

3. Ai fini della determinazione dell'ammortare del contributo da erogare, va calcolato non soltanto il reddito effettivo del singolo o del nucleo familiare, ma anche l'eventuale utilizzo di quei servizi sociali (asilo nido, scuole materne, mensa comunale, assistenza domiciliare, lavanderia, ecc.) che ha consentendo un reale risparmio nella gestione familiare, danno luogo a un reddito indiretto.

Art.15

1. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) stato di famiglia;
- b) buste paghe o certificati di pensione o cedolino per le pensioni ENPS e rendite INAIL;
- c) ricevute di affitto;
- d) certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età di lavoro;
- e) dichiarazione dei redditi o modulo equivalente;

2. Per i bisognosi non compresi nel "minimo vitale" è richiesto, inoltre:

- a) documentate delle spese da effettuarsi;
- b) cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute per l'eccesso a determinati servizi;
- c) prescrizioni mediche per particolari necessità;

3. Ogni utente dovrà presentare la dichiarazione circa l'esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti e sulle loro condizioni economiche.

4. Per i lavoratori autonomi la documentazione economica richiesta consiste nella copia dell'ultima dichiarazione dei redditi; particolare rilevanza avrà in tal caso la relazione sugli accertamenti indiretti effettuati per la verifica del diritto all'assistenza, secondo le modalità che seguono.

5. Il Comune per ogni richiesta potrà effettuare due diversi accertamenti:

- a) diretto, con visita domiciliare da parte del servizio sanitario dell'USSL;
- b) indiretto, ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e la condizione sociale che induttivamente si rileva;

6. L'accertamento indiretto consiste nell'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti e nella verifica dei redditi immobiliari presso i competenti uffici.

7. L'istruttoria delle pratiche prevede:

- a) l'esame preliminare della richiesta mediante l'esame della documentazione prodotta;
- b) l'accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente;
- c) l'accertamento circa le condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

8. I parenti devono dimostrare la propria impossibilità a provvedere totalmente o parzialmente alla corresponsione degli alimenti.

9. Il servizio sociale competente deve predisporre una relazione circa il tipo di intervento o contributo, con le indicazioni sulla situazione personale e familiare del soggetto richiedente, necessarie per le determinazioni del Comune.

10. Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione dall'assistenza, debitamente motivati, vengono comunicati agli interessati.

11. Su tutti i contributi erogati in forma continuativa, il Comune effettua verifiche periodiche, al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente.

Art.16

1. Il Comune può effettuare interventi di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- a) copertura di particolari necessità di carattere eccezionale e di natura sanitaria la cui erogazione gratuita non è prevista dalla legge;
- b) interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
- c) sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
- d) consentire forniture per la casa o per servizi di rilevanza importanza (traslochi, riscaldamento, ecc.);
- e) copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.

2. Il contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di pagamento, come nel caso dell'assegno mensile.

3. L'assegnazione di contributi straordinari è disposta dalla Giunta previo parere obbligatorio, non vincolante, della Commissione di Assistenza.

Art.17

1. Il Comune può intervenire nei casi di necessità di ricovero di anziani o handicappati mediante il pagamento totale o parziale delle rette di ricovero in case di cura o di riposo, nei limiti delle risorse disponibili. Hanno diritto a richiedere l'intervento del Comune gli anziani o handicappati il cui reddito accertato non consente il pagamento totale o parziale della retta.
2. Sono esclusi dal beneficio i soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento delle rette di ricovero ovvero esistono soggetti obbligati al mantenimento il cui reddito sia sufficiente ad assicurare la prestazione economica di cui sopra.
3. L'intervento del Comune è attuato mediante liquidazione delle relative somme su fattura emessa direttamente dall'Ente di ricovero al Comune. In caso di intervento parziale, la fattura dovrà riguardare la somma effettivamente posta a carico del Comune.
4. La Giunta, sentita la Commissione Comunale di Assistenza, determina caso per caso l'entità dell'intervento in relazione:
 - a) all'ammontare della retta di ricovero;
 - b) alle disponibilità finanziarie del richiedente;
 - c) alla necessità di assicurare al ricoverato per le sue minute disponibilità economica giornaliera.
5. La misura della disponibilità economica giornaliera viene preliminarmente determinata dal Comune per tutti i casi di ricovero.

Art. 18

1. Il Comune può intervenire nei casi di necessità di ricovero di minori in istituti, convitti e per la frequenza in scuole materne e asili nido.
2. L'intervento del Comune è effettuato nei limiti delle risorse disponibili.
3. L'intervento è disposto sulla base della seguente documentazione:
 - a) relazione del servizio sociale competente attestante la necessità del ricovero e la situazione socio economica della famiglia del minore;
 - b) documentate sanitaria, ave necessaria, attestante la necessità ricovero;
 - c) situazione dei redditi del nucleo familiare.
4. L'intervento del Comune consiste nel pagamento totale o parziale della retta di ricovero. Il pagamento parziale avviene ad integrazione delle accertate possibilità economiche della famiglia.
5. La Giunta dispone l'assegnazione del contributo, tenendo conto della situazione socio economico familiare del soggetto interessato nonché dei redditi accertati e delle risorse disponibili.

CAPO VII

ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE NEL TEMPO LIBERO

Art.19

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisicomotorie ricreative del tempo libero a favore della Comunità.

3. Nei casi previsti dai comma 1 e 2 del presente articolo, l'intervento del Comune sarà attuato nel seguente modo:

- a) con applicazione di tariffe agevolate per l'uso degli impianti comunali i cui importi saranno stabili dagli oppositori regolamenti;
- b) con la corresponsione di contributi per facilitare l'uso ed il raggiungimento di impianti sportivi di cui il Comune è sprovvisto;
- c) con la corresponsione di contributi per l'acquisto di materiali ed attrezzature atte allo svolgimento dell'attività sportiva;
- d) con la corresponsione di contributi una tantum per la pubblicità e per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della Comunità.
- e) Con la partecipazione alle spese, fino ad un massimo di £ 50.000 pro-capite, per esami e visite necessari a garantire l'idoneità alla pratica sportiva.

4. Alle società ed organizzazioni che curano la pratica dello sport dilettantistico, il Comune può praticare particolari agevolazioni per l'uso di impianti, fino alla loro totale gratuità se queste si impegnano, con apposita convenzione alla manutenzione e conservazione delle strutture loro affidate ed a concorrere con il Comune alla manutenzione e conservazione di altre strutture ed aree verdi pubbliche adibite al gioco ed allo sport.

CAPO VIII SVILUPPO ECONOMICO

Art. 20

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

- a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;
- c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni locali tipiche che abbiano per fini di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- d) a contributi per la realizzazione di opere e interventi per favorire la diffusione del turismo sociale;

2. Gli interventi di cui al 1° comma sono di norma, effettuati in collaborazione con le Associazioni presenti nel Comune alle quali, per tali scopi, possono essere concessi contributi annuali.

3. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti ed attrezzature di proprietà comunale.

Il Comune non assume nessuna responsabilità verso i terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressivamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

CAPO IX ATTIVITÀ CULTURALI ED EDUCATIVE

Art.21

Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturali ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art.22

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia della attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

CAPO X TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art.23

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori ambientali e naturali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la protezione.

**CAPO XI
INTERVENTI STRAORDINARI**

Art.24

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene le norme stabilite dal presente regolamento.

Art.25

1. Per i servizi pubblici a domanda individuale individuati dalla legge, il presente regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti.

2. In sede di determinazione delle tariffe, il Comune fissa i criteri e le modalità per consentire esenzioni o agevolazioni a favore di soggetti bisognosi.

**CAPO XII
DISPOSIZIONI FINALI**

Art.26

Il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti analoghe norme regolamentari in vigore ed entra in vigore dal momento in cui a seguito del favorevole esame dell'Organo regionale di controllo diviene esecutivo.

INDICE

CAPO I: Finalità	Pag. 2
CAPO II: Procedure	Pag. 3
CAPO III: Settori d'intervento	Pag. 3
CAPO IV: Soggetti ammessi	Pag. 4
CAPO V: Condizioni generali di concessione e liquidazione	Pag. 4
CAPO VI: Assistenza e sicurezza sociale	Pag. 6
CAPO VII: Attività sportive e ricreative del tempo libero	Pag. 10
CAPO VIII: Sviluppo economico	Pag. 11
CAPO IX: Attività culturali ed educative	Pag. 12
CAPO X: Tutela dei valori ambientali	Pag. 12
CAPO XI: Interventi straordinari	Pag. 13
CAPO XII: Disposizioni finali	Pag. 13